



Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1983¹ sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:

Art. 11d Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro

¹ Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:

- a. i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell'ambito della sicurezza che adempiono le esigenze dell'ordinanza del 25 novembre 1996² sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro; oppure
- b. Persone che hanno superato l'esame di professione federale secondo il regolamento d'esame del 7 agosto 2017³ concernente l'esame di professione di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS), nella funzione come esperti nell'ambito della sicurezza.

² Si considera che la prova di una formazione sufficiente sia fornita se:

- a. il datore di lavoro o la persona interessata può esibire dei certificati che attestano l'acquisizione di una formazione di base e di un perfezionamento professionale conformi all'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro;
- b. il datore di lavoro o la persona interessata può esibire un attestato professionale federale come specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.

¹ RS 832.30

² RS 822.116

³ Il regolamento può essere scaricato dal seguente indirizzo Internet: www.sefri.admin.ch > Elenco delle professioni SEFRI > Professioni A-Z > 62140

³ Se non è possibile esibire i certificati di cui al capoverso 2 lettera a o b, il datore di lavoro o la persona interessata deve dimostrare che la formazione acquisita è equivalente. Formazioni di base e perfezionamenti professionali acquisiti in Svizzera e all'estero sono considerati equivalenti se il loro livello raggiunge almeno le esigenze dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

^{3bis} Le persone di cui al capoverso 1 lettera b devono seguire una formazione permanente appropriata. Le esigenze della formazione permanente sono rette dall'articolo 7 dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

⁴ Gli organi esecutivi esaminano la qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

Art. 11d^{bis} Decisione concernente la qualifica o la non qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro

¹ Prima di emanare una decisione concernente la qualifica o la non qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, gli organi di esecuzione sentono l'UFSP e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

² Le decisioni di cui al capoverso 1 sono notificate al datore di lavoro e alla persona interessata e sono comunicate all'UFSP. La persona interessata dispone degli stessi rimedi giuridici del datore di lavoro.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr